

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 48986 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica non dirigenziale;
- VISTA l'istanza del 22/06/2021 – assunta in pari data al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al n. 63485 - con la quale il Sig. Machì Francesco nato a XXXXX il XXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXX, dipendente dell'Amministrazione regionale cat. "D", maturando i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posto in quiescenza ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2021;
- VISTO il D.A. n. 226 Gr. XI Segr. Gen. del 21/05/1987 - registrato alla Corte dei conti il 08/09/1987, reg. n. 22, fgl. n. 390 - con il quale il Sig. Machì Francesco è stato nominato, con effetto dal 31/05/1986, nella qualifica di Assistente amministrativo del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella "A" allegata alla L.R. 29/10/1985, n. 41;
- VISTO il D.D.G. n. 00188 del 12/01/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/02/2004 al n. 412 - con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Ordinamento Professionale del personale con qualifiche non dirigenziali recepito con D.P. Reg. n. 10/2001, a decorrere dal 01/12/2001 il Sig. Machì Francesco è stato collocato nella categoria "D4 – Funzionario direttivo";
- VISTO il D.D.S n. 3376 del 10/09/2021 – annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 06/10/2021 al n. 1996 - con il quale in favore del Sig. Machì Francesco è stato ricongiunto, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/88, il periodo pre ruolo, prestato presso l'Amministrazione regionale dal 01/03/1982 al 30/05/1986, pari ad anni 04 mesi 03 giorni 00;
- VISTO lo stato matricolare regionale;
- VISTO il foglio matricolare e caratteristico dell'Esercito Italiano, trasmesso dal Sig. Machì Francesco il 06/09/2021 ed acquisito dal Servizio 10/F.P. in pari data al prot. n. 95735, dal quale si rileva che il predetto dipendente ha espletato il servizio militare di leva dal 14/07/1981 al 15/10/1981;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 115764 del 29/10/2021 - con la quale si comunica che, a decorrere dal 16/02/2022, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo del Sig. Machì Francesco;
- ACCERTATO che al Sig. Machì Francesco, alla data del 15/02/2022 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX, mesi XX e giorni XX e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 31/05/1986 al 15/02/2022	35	8	15
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 3376/2021)	4	3	0
Servizio militare	0	3	1
Totale	40	2	16

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore alla quota 100;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2022 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Machì Francesco nato a XXXXX il XXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX – dipendente dell'Amministrazione regionale cat. "D" - ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021, e, contestualmente, lo stesso dalla medesima data è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 11 GEN. 2022



F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio